



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 560/16/CONS**

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO  
ANNUO DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI  
PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI  
AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008,  
N. 9, PER L'ANNO 2016 (STAGIONE SPORTIVA 2015/2016)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 24 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)*”, ed in particolare l’art. 1, commi 65 e 66, in materia di contribuzione annuale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, (di seguito denominato *Decreto*), e, in particolare, l’art. 19, comma 2, il quale prevede che l’Autorità delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un’apposita struttura, e l’art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione. Tale contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 583/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art.*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2015 (stagione sportiva 2014/2015)";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. e*), del *Decreto*, per "organizzatore della competizione" si intende il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva e, in particolare, per i campionati di pallacanestro la Lega Società di Pallacanestro serie A e la Legadue di Basket, mentre, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;

CONSIDERATO che per "stagione sportiva" di cui all'art. 2, comma 1, *lett. cc*), del *Decreto* si intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

CONSIDERATO che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l'anno 2016 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2015/2016;

TENUTO CONTO che la gestione collettiva della vendita ha comportato un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in quanto ricavi in precedenza riconducibili a diritti venduti singolarmente dagli organizzatori degli eventi, non assoggettati all'obbligo di contribuzione, costituiscono ora oggetto di cessioni gestite unitariamente dalle organizzazioni delle competizioni che si qualificano come soggetti contribuenti;

CONSIDERATO che l'art. 27 del *Decreto*, recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce i criteri "al fine di consentire un'applicazione graduale" delle norme ivi previste, individuando nel 2010 l'anno a partire dal quale si applicano a regime le nuove norme poste dal decreto medesimo;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 583/15/CONS ha trovato applicazione alla materia *de qua* il principio della gradualità, aumentando il contributo di cui all'art. 29, comma 2, del *Decreto* nella misura dello 0,025 per mille rispetto al contributo relativo alla stagione precedente, pari allo 0,350 per mille: è stato dunque previsto un contributo pari a 0,375 per mille con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015;

RITENUTO di applicare, in ossequio al principio di gradualità, un aumento del contributo di cui all'art. 29, comma 2, del *Decreto* nella misura dello 0,025 per mille, rispetto al contributo relativo alla stagione precedente;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, pertanto, di applicare un contributo pari a 0,4 per mille con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016;

CONSIDERATO che la stima delle entrate risulta congrua ai fini del bilancio di previsione 2017;

RITENUTO, pertanto, di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del *Decreto* i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;

RITENUTO opportuno confermare l'estensione al caso di specie delle esenzioni già previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto compatibili;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

##### **(Misura della contribuzione)**

1. Per l'anno 2016, la contribuzione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, è fissata in misura pari allo 0,4 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2015/2016, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.
2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

#### **Articolo 2**

##### **(Modalità di versamento e comunicazioni)**

1. Il versamento del contributo, eseguito entro il giorno 1 aprile 2017, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT73D0200805172000103549679 acceso presso banca Unicredit S.p.A. ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Entro il giorno 1 aprile 2017, i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti, in particolare indicando l'ammontare dei ricavi della stagione sportiva in corso, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento.
3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.
4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

### **Articolo 3 (Disposizioni finali)**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi